

**Federchimica – 9 maggio 2023 - 16a Conferenza dei
Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE**

**Sicurezza, salute e ambiente nelle imprese chimiche:
il punto della situazione e gli sviluppi della normativa**

*Revisione della direttiva IED e del BREF
LVIC e pubblicazione del BREF WGC*

*Ing. Antonio Domenico Milillo; ing. Gianluca Cusano
(Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica– VA-2)*

Revisione della direttiva IED - stato del negoziato

Dal febbraio 2022 è in corso la discussione sulla proposta di revisione della direttiva IED predisposta dalla Commissione UE

Il 16 marzo 2023 il Consiglio ambiente UE ha approvato una proposta di compromesso (unico voto contrario l'Italia)

A Maggio 2023 è previsto il voto del Parlamento UE.

E' verosimile che il trilogio (confronto Commissione-Consiglio-Parlamento) possa concludersi entro l'anno 2023 e che quindi già 2024 saremo chiamati a recepire nell'ordinamento le nuove disposizioni

Revisione della direttiva IED - principali novità

Il nuovo testo introdurrà numerose significative novità, tra le quali :

Modifica del campo di applicazione delle AIA

Attribuzione di competenze sanitarie alle AIA

Irrigidimento dei criteri per concedere deroghe al rispetto dei BAT-AEL

Maggiore importanza ai valori più bassi delle forchette BAT-AEL

Obbligo di fissare in AIA requisiti prestazionali, ove richiesto dalle BAT-C

Chiarimenti su come considerare depuratori off-site

Organizzazione presso la DG JRC (a Siviglia) di un ufficio (INSPIRE) volto a individuare e promuovere l'innovazione tecnologica

Obbligo di adottare sistemi di gestione ambientale sofisticati

Altre novità potrebbero riguardare la compensazione di danni sanitari, la quantificazione delle sanzioni, agevolazioni a impianti innovativi, la gestione dei dati riservati, gli obblighi di pubblicazione

Revisione della direttiva IED - aspetti sanitari

In più punti la proposta della Commissione UE assume a priori che il comparto industriale è responsabile non solo dell'inquinamento generato, ma anche della salubrità dell'ambiente e in generale della salute umana.

A riguardo il Consiglio UE è intervenuto sul punto della proposta in cui tale pregiudizio è più eclatante (la inversione dell'onere della prova in caso di lamentato danno sanitario), ma non su numerosi altri punti in cui tale approccio concettuale traspare (ad es. la gestione degli incidenti).

In Italia un cambio di paradigma del genere renderebbe necessaria una profonda modifica dell'assetto di competenze, poiché l'autorità AIA si vedrebbe attribuite responsabilità (sanitarie, ma anche in tema di sicurezza sul lavoro, protezione dal rischio di incidente, qualità dell'ambiente...) su temi per i quali, finora, si limita a prendere atto delle determinazioni delle altre amministrazioni.

Revisione della direttiva IED - modifiche al campo di applicazione

Si prevede di assoggettare ad AIA nuove categorie di attività quali la produzione di batterie e l'industria mineraria (minerali non energetici e metalliferi).

Per la produzione di idrogeno per elettrolisi il Consiglio UE ha proposto una soglia di rilevanza (ora assente).

Sono inoltre estesi i campi di applicazione per lavorazioni a freddo di metalli e finissaggio tessile.

Per gli allevamenti (che già costituiscono circa un terzo degli impianti ad AIA) è proposto un regime autorizzativo semplificato (simile a quello attualmente applicato in Italia per allevamenti sotto soglia), ma a fronte della imposizione di requisiti tecnici non ancora specificati e di un enorme allargamento del campo di applicazione (per la Commissione UE il numero di allevamenti soggetti dovrebbe decuplicare, secondo il Consiglio UE va quintuplicato)

Revisione della direttiva IED - principali novità per il settore chimico

L'irrigidimento dei criteri di deroga e soprattutto la necessità di confrontare i VLE con i valori più bassi dei BAT-AEL richiederà una attenzione ancora maggiore a come nel processo di Siviglia si individuano tali forchette

L'attribuzione ai BAT-AEPL (livelli prestazionali di riferimento) di un valore analogo a quello dei BAT-AEL, in termini di requisiti autorizzativi, renderà necessario puntualizzare (a Siviglia) che non sempre sarà possibile individuarli e che i *BAT-AEPL* finora indicati nei BREF corrispondono a qualcos'altro (chiamato "*benchmark*" nella proposta di revisione)

Le specifiche richieste per poter considerare la presenza di depuratori *off-site* potranno rendere necessario un significativo aggravio istruttorio.

Bisognerà inoltre vigilare affinché ISPIRE non diventi un cavallo di Troia per introdurre nei BREF tecniche (e requisiti prestazionali) la cui sostenibilità non è affatto verificata

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili relative all'industria chimica

- BREF settoriali conclusi (CAK, LVOC)
- BREF trasversali conclusi (WWC) (WGC)
- BREF settoriali avviati (LVIC)
 - Kick-off TWG meeting si è tenuto il 24-28 ottobre 2022
 - Il 27 febbraio 2023 è stata fornita la prima versione del questionario per la raccolta dati sito specifica.

EFFETTI DELLA EMANAZIONE DELLE BATC - WGC

La pubblicazione il 12 Dicembre 2022 della decisione della Commissione UE/2022/2427 relativa alle conclusioni sulle BAT in materia di trattamento delle emissioni gassose dall'industria chimica (BATC-WGC) e poi, nel gennaio 2023, del correlato documento di riferimento (BREF-WGC) ha attivato azioni per adeguare le autorizzazioni e le installazioni a tali nuovi riferimenti.

La complessità della strategia decisa per definire i documenti di riferimento comunitari per la chimica impone alcune riflessioni, anche tenendo conto di come l'Italia ha recepito la direttiva IED

Inserimento delle BATC-WGC nel contesto dei BRef

- Le BATC-WGC sono complementari alle BATC per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico (BRef CWW) che forniscono indicazioni generiche sulle BAT relative alle emissioni nell'atmosfera per industria chimica, ma non coprono le emissioni convogliate in atmosfera e le emissioni diffuse diverse dai COV.
- Per le emissioni diffuse il BREF WGC considera solo quelle direttamente associate ai processi di produzione chimica, rinviando per il resto al BREF EFS.
- Il BREF WGC copre anche le emissioni convogliate di alcuni processi LVOC non trattati nello specifico BREF.
- Anche le emissioni dei forni/riscaldatori di processo sono incluse nel WGC BREF (forni/riscaldatori di processo con una potenza termica >1 MW). Sono esclusi i forni/riscaldatori di processo utilizzati nei cracker di olefine inferiori e dicloruro di etilene, coperti dal LVOC e LVIC BRef.
- Sebbene gli impianti coperti dal WI BRef siano stati esclusi dal campo di applicazione del WGC BRef, il documento copre i trattamenti termici dei flussi di gas di scarico anche quando questi sono effettuati in un impianto di incenerimento dei rifiuti.

AVVIO RIESAME AIA - Riferimenti normativi

(D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies)

L'AIA è riesaminata periodicamente (comma 1) tenendo conto degli esiti dei controlli (comma 5)

Entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT (BAT-C) riferite alla attività principale dell'installazione, va concluso un riesame complessivo con valenza di rinnovo (comma 3a e 6a) e l'installazione deve essere conforme alle relative condizioni (comma 6b)

Un riesame (parziale) è inoltre disposto (tra l'altro) quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali facilmente applicabili (comma 4b)

ADEMPIMENTI PER RIESAME AIA - Riferimenti normativi (D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies)

In esito all'avvio d'ufficio del riesame, il gestore deve presentare la necessaria documentazione, anche per un confronto con le «forchette» dei livelli emissivi di riferimento (BAT-AEL) (comma 5)

La mancata presentazione nei termini di tale documentazione espone il gestore a sanzioni e, previa diffida, a sospensione della validità dell'AIA (comma 5).

Altrimenti, fino alla conclusione del riesame, l'AIA mantiene la sua validità (comma 11)

REQUISITI DELL'AIA RIESAMINATA (D.Lgs. 152/06)

Il riesame considera tutte le Conclusioni sulle BAT (BAT-C) pubblicate ed applicabili, con prevalente riferimento a quelle pertinenti (art. 29-nonies, comma 2)

L'AIA fissa valori limite di emissione (VLE) per tutti gli inquinanti significativi emessi (art. 29-sexies, comma 2)

I VLE degli inquinanti per cui le BAT-C applicabili indicano BAT-AEL devono avere valori compresi in tali «forchette», a meno di specifiche deroghe (art. 29-sexies, commi 4-bis e 9-bis).

Se il riesame è complessivo deve riconsiderare tutte le condizioni autorizzative già fissate (art. 29-nonies, comma 5)

Individuazione delle BAT-C di riferimento

Nella maggior parte dei casi le installazioni AIA svolgono una sola attività IPPC e hanno una sola BAT-C di riferimento.

Data la definizione di installazione, peraltro, sono possibili casi complessi per cui nella medesima installazione sono svolte più attività, coinesediate e tecnicamente connesse, riconducibili a diverse categorie IPPC. In tali casi è necessario fare riferimento a più BAT-C

E' inoltre possibile (in particolare per l'industria chimica) che una medesima attività IPPC preveda più unità o fasi di processo trattate in diverse BAT-C.

E' pure possibile che diverse BAT-C forniscano diverse indicazioni per fasi di processo identiche. In tali casi si applica un criterio di prevalenza (vale la BAT-C più pertinente alla attività principale)

Individuazione della attività principale

Nei casi complessi, spetta alla autorità competente individuare la attività principale dell'installazione.

La Commissione UE raccomandò, in una specifica FAQ, di confrontare le attività in base a impatto ambientale, rilevanza economica, numero di addetti e aspetti tecnologici coinvolti, suggerendo di privilegiare il peso primo aspetto.

Secondo altre letture il fattore più importante dovrebbe essere il secondo, dato il ruolo chiave degli aspetti economici nell'individuare le BAT di riferimento (sostenibili per il settore).

Gestione dei riesami per l'industria chimica

All'emanazione delle prime BAT-C «trasversali» per la chimica, relative al trattamento delle acque (WWC) il Ministero dell'ambiente ha disposto il riesame per tutte le installazioni con AIA di competenza statale interessate.

Tale provvedimento non ha specificato se il riesame era riferito alla attività principale.

Ciò ha consentito a gestori e uffici di confrontarsi caso per caso per valutare se si rientrava nella casistica di cui al comma 4b (riesame parziale) o di cui al comma 3a (riesame complessivo con valenza di rinnovo da concludere in 4 anni) dell'articolo 29-nonies, del D.Lgs. 152/06

Previsioni su applicazione delle BATC-WGC

Come per il WWC, il Ministero dell'ambiente sta disponendo il riesame per tutte le installazioni con AIA di competenza statale interessate dal WGC, senza specificare in anticipo la casistica (comma 4b o comma 3a)

Per alcune produzioni (es. polimeri) è evidente che si tratterà di un riesame complessivo da chiudere entro 4 anni, poiché le BATC-WGC sono esaustive

Per altre produzioni bisognerà valutare se limitarsi a un riesame parziale in attesa dell'ultimo BREF chimico (LVIC) o in considerazione del fatto che gli aspetti principali sono stati già oggetto di riesame complessivo (ad es. nel riesame in esito al WWC)

Anche in questi casi la chiusura del riesame è prevista ben prima dei 4 anni (150 giorni), ma non per obbligo comunitario.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Milillo.antoniodomenico@mase.gov.it